



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI**

Largo Fontanelle n.12/a – 70043 Monopoli (BA)
Tel.:080.9303105 – mail: monopoli@guardiacostiera.it – PEC: cp-monopoli@pec.mit.gov.it
“1530” - NUMERO BLU EMERGENZA IN MARE

ORDINANZA N. 07/2016

**“DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA SICUREZZA BALNEARE NEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI MONOPOLI”**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo di Monopoli:

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all’utilizzo del demanio marittimo nel Circondario marittimo di Monopoli, assicurando al contempo direttive particolari per i servizi di salvamento, allo scopo di garantire lo svolgimento in sicurezza delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime;
- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ed il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in materia di pesca marittima;
- VISTO** la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTA** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, “Codice della Nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 gennaio 1960, modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974, in materia di sci nautico;
- VISTA** la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^a Sezione Civile – n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l’obbligo a carico dell’assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale n° 18981-P del 20/03/2012, relativa alla “somministrazione di ossigeno in emergenza”;
- VISTA** l’ordinanza emanata dalla Regione Puglia in data 02 maggio 2016, recante la disciplina delle attività balneari e l’uso del demanio marittimo nel periodo della “stagione balneare”;
- VISTA** la vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari, recante disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione da diporto;
- VISTA** la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 10/2012 in data 29/05/2012 di questo Ufficio circondariale marittimo;
- VISTA** l’ordinanza n° 6/2016, datata 11 maggio 2016, con la quale è stato reso esecutivo il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del circondario marittimo di Monopoli”;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Art. 1

Campo di applicazione/disposizioni generali

1. La presente ordinanza trova applicazione, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare individuati dalla Regione Puglia, nel Circondario marittimo di Monopoli (costa compresa tra i Comuni costieri di Polignano a Mare incluso e Fasano escluso), fermo restando le disposizioni emanate in materia di diporto nautico dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari.
2. Nei casi previsti dall'art 1, comma 2 dell' ordinanza balneare della Regione Puglia del 02 maggio 2016, qualora i concessionari di stabilimenti balneari o i Comuni, per i tratti di spiaggia libera, intendessero avvalersi della facoltà di aprire al pubblico per l'esercizio delle attività elioterapiche e ludico - ricreative, dovranno:
 - a) issare la bandiera rossa - di cui al successivo art.6 punto 6 ;
 - b) darne comunicazione all'Autorità Marittima;
 - c) garantire comunque la presenza della cassetta contenente le dotazioni per il pronto soccorso di cui al successivo art.6 punto 4 lett.i;
 - d) esporre almeno tre cartelli in formato A3, da sistemare uno all' ingresso della struttura (lato strada) e altri due in prossimità della battigia, aventi la seguente dicitura, riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente conosciute (inglese, francese, tedesco): **ATTENZIONE STRUTTURA APERTA PER IL SOLO ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ELIOTERAPICHE E LUDICO - RICREATIVE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO.**
3. Nei casi previsti dall'art 1, commi 4 e 7 dell'ordinanza balneare della Regione Puglia datata 2 maggio 2016, in caso di attività anticipata e/o posticipata, i concessionari e i gestori di strutture balneari e spiagge attrezzate devono comunque predisporre e garantire un idoneo servizio di salvamento nei modi e nelle forme previste dal presente provvedimento.
4. Durante il periodo minimo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla suddetta ordinanza della Regione Puglia dal **primo sabato del mese di giugno alla prima domenica di settembre**, deve essere attivato il servizio di salvataggio negli orari e con le modalità indicati nella presente Ordinanza.
5. Tutti i concessionari sono tenuti a conservare, presso la propria attività, originale o copia conforme della licenza di concessione demaniale marittima in corso di validità con l'ultima planimetria approvata e vistata dal Comune, nonché a renderla disponibile e visionabile agli organi di controllo, allo scopo di agevolare la verifica di conformità dello stabilimento agli *standards* di sicurezza prescritti dalla presente ordinanza.

Art. 2

Zone di mare interdette alla balneazione

1. Nell'ambito del Circondario marittimo di Monopoli, come definito nel precedente art. 1, la balneazione, l'immersione a nuoto o con scooter elettrici subacquei, in apnea o con ausili di auto respirazione, l'attività subacquea ludico-sportiva in genere, sono vietate:
 - a) all'interno dei porti e degli approdi;
 - b) entro la fascia di metri 200 (duecento) dalle strutture portuali, ovvero da opere costituenti scali d'alaggio in concessione a cantieri navali esistenti sul litorale;
 - c) all'interno degli specchi acquei coincidenti con le rotte d'ingresso/uscita nei/dai porti o approdi;
 - d) all'interno dei corridoi di lancio, così come definiti e disciplinati dal successivo art. 7;
 - e) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle navi militari e mercantili in rada alla fonda;
 - f) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle navi militari e da alle altre unità impegnate in operazioni di polizia marittima e/o soccorso;

- g) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470;
 - h) nelle zone di mare indicate da eventuali ordinanze di interdizione emanate per motivi di sicurezza (quali ad esempio, per pericolo di crollo o caduta massi da costoni rocciosi);
 - i) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita ordinanza dell'Autorità comunale, che dovranno essere segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati a cura dei Comuni interessati;
 - j) entro la fascia di metri 10 (dieci) dalle scogliere frangiflutti e/o opere similari poste a difesa della costa (poste sia in mare che a terra, parallelamente e/o perpendicolarmente alla linea di costa);
 - k) negli specchi acquei antistanti la foce di torrenti, canali e lame, entro un raggio di metri 50 (cinquanta), salva l'imposizione di superiori estensioni per motivi di tutela della salute pubblica.
2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari poste a difesa della costa presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Art. 3

Zone di mare interdette alla navigazione

1. In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, nelle zone di mare destinate alla balneazione, per una distanza di 200 (duecento) metri dalla costa, sono vietati:
 - a) il transito di qualsiasi unità navale;
 - b) l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima.
2. I natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili, devono navigare - del pari - oltre tale fascia destinata alla balneazione, fermo restando l'obbligo di raggiungere la medesima attraverso gli appositi corridoi di lancio.
3. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela devono navigare oltre la fascia di mare destinata alla balneazione come individuata al comma 1, fermo restando l'obbligo di raggiungere la medesima attraverso i corridoi di lancio così come previsti dalla presente ordinanza.
4. Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza dell'attività in corso di espletamento, nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. È consentita la navigazione, ad una velocità non superiore ai tre nodi, sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi, con scafo in dislocamento, con l'obbligo di mantenere rotta diretta verso/dall'imboccatura.
6. Fermi i vigenti divieti relativi ad accertate situazioni di pericolo, in corrispondenza delle alte scogliere a picco, ove non si registrino attività di balneazione e di pesca subacquea, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto, nonché delle unità da traffico adibite a servizi turistico-ricreativi, purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili (tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e comunque non superiore ai tre nodi, con scafo in dislocamento, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua, a non meno di 200 metri dall'unità, di bagnanti o subacquei). L'avvicinamento è, in ogni caso, precluso per ragioni precauzionali a meno di 100 (cento) metri dalla costa, salvi i casi riconducibili a regolare concessione o autorizzazione dell'Autorità amministrativa competente.
7. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e posti a distanza di 25 (venticinque) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai

gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

8. Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese e tedesco, riportante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO". Le stesse amministrazioni devono controllare la permanenza in loco della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.
9. Il divieto di navigazione all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione resta tale anche in assenza della segnaletica di cui ai precedenti commi.

Art. 4

Segnalazione del limite delle acque sicure

1. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari di stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità 1,40 metri): oltre il quale non è consigliato bagnarsi ai non esperti di nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 25 (venticinque) l'uno dall'altro.
2. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca con la seguente dicitura: "ATTENZIONE-LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,40) NON SEGNALATO".
3. Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

Art. 5

Pesca e attività subacquee

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di pesca marittima, nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione emanate in relazione a locali contingenti esigenze, l'esercizio della pesca da superficie, con qualunque attrezzo effettuata, è vietato a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle spiagge e metri 200 (duecento) dalle coste a picco sul mare, qualora frequentate da bagnanti.
2. Fermo restando il divieto, sancito dalla legge, dell'esercizio della pesca subacquea a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle spiagge frequentate da bagnanti e fatte salve le altre disposizioni contenute nella presente ordinanza e quelle cui essa fa rinvio, ove non si registrino attività di balneazione, l'esercizio della pesca subacquea è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili finalizzate ad evitare incidenti (tra le quali, in caso di utilizzo di unità d'appoggio, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto, comunque non superiore ai tre nodi e con scafo in dislocamento, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua di bagnanti o ulteriori subacquei).
3. Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione, anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne, fermo restando il divieto di pesca subacquea dal tramonto all'alba, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.
4. I subacquei devono operare entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale previsto.
5. E' vietata qualsiasi tipo di pesca ed attività subacquea all'interno delle zone di mare delimitate dai corridoi di lancio.

6. In caso di presenza di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti operino entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla sua verticale.
7. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.
8. I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione potranno avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di 3 (tre) metri.
9. In prossimità dei segnali di cui sopra, le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri.

Art. 6

Disciplina particolare dei servizi di salvamento

1. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari, durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, in aderenza a quanto previsto dalla pertinente normativa regionale, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione, assicurato mediante un assistente bagnante per ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare e multipli (cioè un assistente bagnante fino a metri 159).
2. Il servizio deve essere obbligatoriamente operativo dalle ore 09.00 alle ore 19.00, ferma restando la sua necessità, anche oltre tali orari, nel caso in cui la struttura sia interessata da attività di balneazione.
3. Il servizio deve essere disimpegnato con l'impiego di una postazione perfettamente baricentrica rispetto al fronte mare vigilato (nelle calette deve essere posta al centro dell'arenile), dotata di una piattaforma sopraelevata di almeno 2 (due) metri rispetto al piano della spiaggia, posta in prossimità della libera battigia, senza comunque impedire completamente il libero transito delle persone. Qualora non fosse possibile posizionarla in posizione esattamente baricentrica, il concessionario, previa presentazione di istanza motivata e documentata, potrà essere autorizzato dall'Autorità Marittima a collocarla in altra posizione. Tale postazione, che dovrà essere stata realizzata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, dovrà essere dotata del seguente equipaggiamento (perfettamente efficiente), ad esclusivo utilizzo dell'assistente bagnanti:
 - a) un binocolo, con ingrandimento ed obiettivo minimi 7x50;
 - b) una maschera subacquea con relativo snorkel;
 - c) un fischiotto;
 - d) una coppia di pinne/mezze pinne;
 - e) un megafono;
 - f) un salvagente in plastica rigida tipo *rescue can*;
 - g) barella spinale;
 - h) un apposito natante a remi (moscone o pattino) di colore rosso, con la scritta di colore bianco "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" ed il nome dello stabilimento balneare, completo di scalmiere, 2 (due) remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri e di un mezzo marinaio o gaffa, da posizionare nelle vicinanze della postazione di salvamento, in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia;
4. Il singolo concessionario deve dotarsi, inoltre, di materiale di primo soccorso (perfettamente efficiente) di immediata disponibilità, custodito preferibilmente in idoneo locale all'uopo destinato, sito nell'ambito dello stabilimento, rapidamente raggiungibile e segnalato con apposita cartellonistica riportante l'indicazione di "LOCALE DI PRIMO SOCCORSO", costituito almeno da:
 - 1) n° 3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o
 - 2) in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione, con relativi accessori (cannule, mascherine, apribocca, ecc..)
 - 3) n°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
 - 4) n° 1 saturimetro arterioso;
 - 5) n°1 cassetta contenente le dotazioni per il pronto soccorso di cui all' allegato n. 1 del decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2003. n. 388.

5. Il servizio di assistenza alla balneazione può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico preventivamente approvato dall'Autorità Marittima competente, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di un natante di emergenza presso ogni struttura (conformemente a quanto previsto dal precedente comma), oltre che l'eventuale disponibilità di una unità a motore giudicata idonea dall'Autorità marittima per il pronto intervento. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni eventualmente richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.
6. Sulla postazione di salvataggio deve essere collocato apposito pennone sul quale dovrà essere issata:
BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.
BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di cui al precedente comma 2).
BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.
7. Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio, ovvero su ordine del concessionario della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell'Autorità Marittima competente.
8. Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto anche sulla postazione di salvataggio.
9. L'assistente bagnanti, che deve essere regolarmente assunto, deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla F.I.S.A., contraddistinto dalla sigla "M.I.P.", nonché di attestato Corso BLS o BLS-D in corso di validità. L'assistente bagnanti indossa apposita tenuta di colore rosso, indicante la qualifica con scritta di colore bianco, ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico della struttura.
10. L'assistente bagnanti deve essere impegnato esclusivamente per il servizio di salvataggio e deve sempre stazionare sulla postazione di cui al precedente punto 3. Non può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.
11. La balneazione in piscine presenti sul demanio marittimo deve essere assistita da servizio di assistenza mediante la presenza di un assistente bagnanti, fermo ed in aggiunta a quanto previsto per il servizio in spiaggia, con i medesimi requisiti e modalità di cui al comma precedente.
12. E' facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto dal presente articolo, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto.
Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, ai sensi dell'articolo 3 punto s) dell'ordinanza regionale del 2 maggio 2016, si intende la coppia conduttore – cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti.
Resta comunque l'obbligo, per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.
Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'ASL competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

Art. 7
Corridoi di Lancio

1. Fatte salve le specifiche ipotesi di apposito titolo concessorio, in coerenza con la disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, i titolari degli stabilimenti balneari e similari, ove autorizzati con specifico atto di concessione a fornire il servizio di noleggio di unità da diporto, devono predisporre appositi "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio ed alla partenza delle unità.
2. Le Amministrazioni Comunali, ove ritengano di voler fornire tale apprestamento di sicurezza per esigenze di pubblico uso pianificate nell'ambito del litorale di propria giurisdizione, dovranno comunicare preventivamente tale determinazione amministrativa alla competente Autorità Marittima, per il successivo parere di competenza.
3. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a metri 10 (dieci);
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 200 dalla costa);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri;
 - d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
4. Nelle zone vietate alla navigazione (entro 200 mt. dalla linea di battaglia) la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite-surf devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 100 metri);
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 200 metri dalla linea di battaglia da due linee di boe di colore arancione, ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni al limite dei 200 metri dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm (con l'indicazione del nome del titolare e il numero di autorizzazione) ed essere affiancato esternamente da un gavitello di colore nero avente le medesime dimensioni riportante la seguente dicitura *"Attenzione corridoio riservato ai kitesurf – ogni altra attività è interdetta"*;
 - e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura *"Corridoio riservato ai kitesurf – vietata la balneazione"*;
 - f) sulla battaglia, all'ingresso del corridoio, dovrà essere sistemato un cartello riportante la dicitura *"Corridoio riservato ai kitesurf – vietata la balneazione"*;
 - g) ad ulteriore garanzia della sicurezza dei conduttori delle tavole con aquilone, nonché delle persone impegnate in attività connesse con gli usi del mare, in zone adiacenti a quelle eventualmente individuate e delimitate secondo le disposizioni contenute nel presente articolo, dovranno essere create due fasce laterali di rispetto ampie 10 metri, che partendo dalla spiaggia proseguono in linea retta in modo da risultare parallele agli ultimi 100 metri del corridoio di lancio con una distanza laterale costante dal medesimo di 10 metri. Tali fasce devono essere costituite da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima l'uno dall'altro di 20 metri recanti la dicitura di opportune dimensioni *"Attenzione corridoio riservato ai kitesurf – zona interdetta ad ogni altra attività nautica balneare"*;

La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battaglia.

Nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kite-Surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate "Kite-Surf" è subordinata all'autorizzazione dei comuni territorialmente competenti; il titolare dell'autorizzazione è responsabile del corretto posizionamento dei medesimi – segnaletica compresa – in relazione alle indicazioni indicate nei precedenti commi.

5. I responsabili dei corridoi di lancio devono, in caso di spostamento dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento entro 24 ore successive dal verificarsi dell'evento, segnalando, immediatamente all'Autorità Marittima, qualora il riposizionamento non possa avvenire in detto periodo, le relative motivazioni.
6. Fermo restando il divieto di balneazione, qualora vi fossero bagnanti all'interno del corridoio di lancio, le unità in navigazione dovranno immediatamente arrestare il moto ed attivarsi affinché i bagnanti abbandonino il predetto apprestamento di sicurezza. A tal fine qualunque unità intenda accedere ai corridoi in parola dovrà mantenere a bordo un apposito servizio di vedetta che consenta di individuare prontamente l'eventuale presenza di bagnanti all'interno dello stesso e/o scongiurare qualsivoglia forma di pericolo possa manifestarsi all'interno dell'apprestamento di sicurezza in parola. In ogni caso, le unità nautiche dovranno procedere in modo da evitare eccessive emissioni di scarico ed acustiche ed ogni altra situazione di disturbo per i bagnanti.
7. Tutte le unità, a prescindere dal tipo di propulsione ed ivi compresi i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pedalò, pattini, mosconi, lance e simili, devono percorrere i corridoi di lancio ad una velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Le unità a motore dovranno procedere con l'apparato propulsivo al minimo e con lo scafo in dislocamento.
8. L'utilizzo dei corridoi è riservato esclusivamente alla navigazione di lancio e atterraggio, da e per la fascia di mare oltre i 200 (duecento) metri dalla costa. E' fatto divieto di ormeggio, ancoraggio e sosta all'interno dei corridoi di lancio. Salvo il divieto di cui al precedente art. 5, comma 5, nei corridoi di lancio è vietato altresì il nuoto.
9. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità, anche se all'esterno.
10. La sosta delle unità all'interno dei corridoi è consentita limitatamente alle operazioni di imbarco/sbarco delle persone e arrivo/partenza, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.

Art. 8 **Disposizioni finali**

1. La presente ordinanza pubblicata ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet istituzionale dell'Ufficio circondariale marittimo di Monopoli, deve essere esposta all'ingresso delle strutture turistico-balneari in concessione, in formato 50 x 70 centimetri.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l'ordinanza di sicurezza balneare n. 10/2012 emanata il 29.05.2012.
3. L'inosservanza della presente ordinanza sarà perseguita e sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge.
4. Per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 è individuata nella Capitaneria di Porto di Bari.

Monopoli, **11 maggio 2016**.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Salvatore DE CRESCENZO
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgvo 07/03/2005 n°82)